

## Rassegna di giurisprudenza in materia consumeristica

a cura di *Andrea Missaglia*

### **Corte di cassazione, sezione III civile**

*Sentenza 11 aprile 2006, n. 8420;  
Pres. Sabatini, Est. Petti, P.M. Schiavon  
(concl.conf.); Valori (Avv. Marozzi) c. Zeppilli  
e altra (Avv. Natali). Conferma App. Ancona  
20 settembre 2001.*

*Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma codicistica sulle immissioni impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel temperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso (nella specie, è stata confermata la decisione di merito che aveva inibito la prosecuzione di un'attività produttiva preesistente, poiché nociva per la salute dei vicini dell'azienda nella quale la produzione avicola si era svolta senza la predisposizione di misure di cautela idonee a evitare o limitare l'inquinamento atmosferico).*

La sentenza in commento è particolarmente interessante per la lettura che dà dell'art. 844 del Codice Civile in materia di inquinamento atmosferico.

Questa norma, com'è noto, consente le immissioni di fumo, di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti provenienti dal fondo vicino purché non superino la normale tollerabilità.

Al fine di valutare il limite di tollerabilità applicabile al caso concreto, la legge dispone che si debba considerare lo stato dei luoghi (i rumori tollerabili in una zona a vocazione industriale sono più elevati rispetto a quelli di una zona residenziale). Il giudice deve, inoltre, temperare l'applicazione della presente regola con le esigenze della produzione e potendo tenere conto anche della priorità di un determinato uso.

Ma, in concreto, quale deve essere il "peso" che ciascuno di questi parametri assume all'interno del giudizio?

La Cassazione, nella sentenza in esame (per il vero decisamente stringata), afferma che le esigenze della produzione nonché la priorità d'uso devono cedere necessariamente il passo di fronte a una possibile lesione del bene giuridico della salute umana.

Un'interpretazione estensiva (ma costituzionalmente orientata) della norma in questione consente, dunque, di vietare la prosecuzione di un'attività ove non si siano predisposte cautele idonee a evitare o limitare l'inquinamento atmosferico.

Una normativa di settore che imponga l'adozione di cautele minimali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento atmosferico assurge, quindi, a semplice parametro minimo di tollerabilità: le emissioni di chi omette

queste cautele si presumeranno, per questo solo fatto, intollerabili.

Il giudice può, però, richiedere che vengano realizzate tutte le cautele disponibili sul mercato (anche se non prescritte per legge) al fine di contenere al minimo il danno all'ambiente e alla salute dei vicini.

### **Giudice di Pace di Catanzaro**

*Sentenza 19 settembre 2006;  
Giud. Caruso; Serrao (Avv. Greco)  
c. Soc. Alitalia (Avv. Ferrazzoli).*

*Il vettore aereo che non dimostri di aver adottato ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione della prestazione, né abbia fornito ai viaggiatori alcuna informazione circa le ragioni del ritardo di un volo in partenza dagli Stati Uniti per l'Italia, è obbligato a risarcire in misura equitativa il danno non patrimoniale subito dal passeggero per i disagi dovuti alla forzata permanenza nella località straniera (nella specie, la cancellazione del volo, per la quale non risultavano documentati eventuali problemi sollevati dall'autorità di controllo statunitense, aveva comportato un ritardo di trentasei ore, con una lunga attesa nell'area imbarchi dell'aeroporto).*

Il Giudice di Pace del capoluogo calabrese affronta una questione che sta a cuore a milioni di consumatori e si aggiunge a una nutrita serie di pronunzie da parte della magistratura onoraria sul tema dell'inadempimento nel contratto di trasporto aereo.

Sul punto, è ormai pacifico in giurisprudenza che, in caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto, spetta al vettore dimostrare di aver adotta-

to tutte le misure idonee a evitare il danno che si è, quindi, verificato per caso fortuito o forza maggiore, come del resto previsto dall'art. 1218 c.c.

Nel caso di specie, in particolare, il Giudice di Pace non ha ritenuto sufficiente la mera allegazione di "problemi burocratici" creati dalle autorità di controllo del volo degli Stati Uniti anche se, ove detta circostanza fosse stata idoneamente documentata, ben sarebbe potuta assurgere a causa di forza maggiore ("*factum principis*") idonea a escludere la responsabilità del vettore nel danno causato.

E proprio con riguardo al danno, la sentenza in commento, esclusa la ricorrenza di un danno patrimoniale, ha ritenuto sussistere nel caso di specie un danno esistenziale, anche se la compagnia aveva posto in essere le misure di protezione previste dalla carta dei diritti del passeggero (sebbene, a detta dell'attore, non tutte e non in modo soddisfacente).

Il giudicante, in particolare, ha fondato l'obbligo risarcitorio della compagnia aerea sulla rilettura del disposto dell'art. 2059 c.c. da parte della giurisprudenza della Cassazione a partire dalle note sentenze 8827 e 8828 del 2003, che hanno ritenuto ammissibile la risarcibilità di un danno non patrimoniale anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 185 c.p. (fatti preveduti dalla legge come reato), in quanto la riserva di legge contenuta nella disposizione del Codice Civile ben può essere riferita anche a diritti inviolabili relativi alla persona contenuti nella carta fondamentale (ormai l'orientamento si è consolidato, vedasi in proposito Cass. III 14.6.07 n. 13953).

Per la verità, la sentenza non individua con precisione quali siano stati i diritti costituzionali violati nel caso di specie, rifugiandosi nella generica categoria dei diritti fondamentali della persona tutelati dall'art. 2 Cost.

Una più attenta analisi della narrativa attorea avrebbe, però, permesso di individuare una lesione alla libertà personale e alla salute del passeggero costretto a stazionare per lunghe ore nell'area imbarchi dell'aeroporto senza un'adeguata assistenza sia materiale sia informativa da parte del personale di terra della compagnia aerea convenuta.

Il Giudice di Pace di Catanzaro ha dunque ritenuto che, a seguito dell'illecito civile verificatosi, il consumatore abbia subito, come conseguenza dannosa, «*affezioni, sofferenze e dolori fisici e/o psichici*». L'equivalente monetario di dette conseguenze è stato liquidato, in via equitativa, in 1.000 euro.

**Tribunale di Latina,  
sezione distaccata di Terracina**

*Sentenza 19 giugno 2006; Giud. Perinelli;  
C. (Avv. Mastrobattista, Capodiferro)  
c. Soc. Wind Telecomunicazioni (Avv. Fazi).*

*È illegittimo il trattamento dei dati personali effettuato da un gestore di telefonia mobile il quale invii a un proprio cliente, titolare di una scheda prepagata, senza il suo consenso e malgrado l'opposizione dallo stesso manifestata, alcuni sms contenenti informazioni relative a servizi collegati con l'uso del telefono cellulare che, pur potendo essere abilitati gratuitamente, sono utilizzabili dietro pagamento di un prezzo; pertanto va inibita l'utiliz-*

*zazione dei dati personali dell'interessato per finalità estranee all'erogazione del servizio telefonico e il gestore va condannato a risarcire il pregiudizio subito dal cliente per essere stato costretto a controllare i messaggi pervenutigli e a eliminare quelli indesiderati (nella specie, il danno è stato quantificato in via equitativa nella misura di mille euro per ciascuno dei nove messaggi ricevuti).*

Novemila euro per aver dovuto leggere e cancellare nove messaggi! Questo è il risarcimento record che è stato riconosciuto dal Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina - a un consumatore che, pur essendosi opposto (tramite lettera raccomandata inviata alla società di telefonia) al trattamento dei propri dati personali a fini pubblicitari, ha ciononostante continuato a ricevere messaggi sms pubblicitari dalla stessa compagnia telefonica.

L'oggetto della controversia era costituito principalmente dalla natura dei messaggi sms inviati (pubblicitaria secondo l'attore, relativa al servizio telefonico espletato secondo la convenuta) e sull'ammontare del risarcimento del danno.

Il Tribunale risolve la prima questione (per il vero piuttosto laconicamente) qualificando detti messaggi come pubblicitari in quanto, pur aventi a oggetto l'attivazione gratuita di servizi collegati all'uso del telefono cellulare, l'utilizzo di detti servizi obbligava il consumatore a pagare uno specifico corrispettivo all'azienda telefonica.

Dall'accertamento della violazione del diritto alla privacy (intesa in

senso lato come violazione del diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, di scegliere il proprio stile di vita senza influenze indesiderate da parte di terzi) deriva, come previsto dall'art. 2050 c.c. espressamente richiamato dall'art. 15 del Codice della Privacy, l'obbligo da parte della società convenuta di risarcire il danno causato da parte dell'autore materiale, il quale può escludere la propria responsabilità solo se prova di aver assunto tutte le cautele idonee a evitarlo.

Circa la natura del danno, anche in questo caso, si fa riferimento al danno non patrimoniale derivante dalla violazione di diritti di rango costituzionale sulla scorta della giurisprudenza di legittimità che ha preso avviso con le sentenze 8827 e 8828 del 2003.

Detto danno è stato liquidato, in via equitativa, nella misura di 1.000 euro per ciascuno dei nove sms ricevuti dall'attore nel 2006 e rammostrati al Giudice nel corso dell'istruttoria.

Le ultime due sentenze in commento costituiscono buoni esempi dell'applicazione della nuova disciplina del danno non patrimoniale.

Non vi è alcun dubbio che in entrambi i casi vi sia stata una lesione dei diritti del consumatore e un conseguente danno non liquidabile con le categorie del danno emergente e del lucro cessante proprie del "vecchio" danno patrimoniale.

Non v'è, peraltro, chi non veda come, quando si passa alla concreta liquidazione del danno subito, l'inevitabile ricorso al criterio equitativo possa portare al paradossale risultato

di veder liquidata con la stessa somma il danno causato da un ritardo aereo di ben 36 ore vissuto per la maggior parte del tempo all'interno della struttura aeroportuale e quello derivante dalla ricezione di un solo sms indesiderato.

Sarebbe, quindi, auspicabile un intervento legislativo che, almeno all'interno dei settori a più elevata conflittualità tra i consumatori e i fornitori di beni e servizi, stabilisse una forfetizzazione del danno non patrimoniale sotto forma di una penale da corrispondere in maniera automatica ai consumatori in caso di disservizi e/o inadempimenti.

Detta soluzione, oltre a consentire una liquidazione del danno senza irragionevoli sperequazioni all'interno di categorie omogenee, faciliterebbe l'accesso al risarcimento anche per quei consumatori "meno agguerriti", che oggi preferiscono rinunziarvi pur di non intraprendere un giudizio con i costi e le incertezze del caso.